

Avv. Domenica Di Lorenzo

Via Lecce n. 6 – 80029 Sant'Antimo (Na)

Tel./Fax 081 8337382 - Cell. 3383899776

domenicadilorenzo@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro e Previdenza
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
EX ART. 700 E RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 CP.C.

PER: Micillo Marianna nata a Caserta (CE) in data 11.04.1975 – C. F. MCLMNN75D51B963I – e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Armando Diaz n. 48, elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (Na) alla Via Cardinale Verde n. 20, presso lo studio dell'avv. Domenica Di Lorenzo (C.F. DLRDNC84C68F839W) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto *(ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. domenicadilorenzo@avvocatinapoli.legalmail.it - oppure al fax n. 081/8337382;*

-ricorrente -

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., - C.F. 80185250588 - con sede legale in Roma (RM) al Viale Trastevere n. 76/A;

-resistente -

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t., - C.F. 80039860632 - con sede legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

-resistente -

Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., - con sede legale in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014 – 2017;

OGGETTO: diritto della ricorrente all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli Ufficio XI, **per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE)**, nella posizione e con i punti a lei spettanti con tutti i diritti conseguenti.

FATTO

- 1)** la sig.ra **Micillo Marianna** è una docente abilitata all'insegnamento della scuola d'infanzia e della scuola primaria, ed è inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente, II fascia, per incarichi e supplenze brevi e saltuarie (cfr. doc. n. 1);
- 2)** che, la ricorrente otteneva la suddetta abilitazione all'insegnamento in seguito al conseguimento del Diploma Magistrale nell'anno scolastico 1992/1993 (cfr. doc. n. 2);
- 3)** che, in ordine a detta graduatoria di circolo e di istituto, la parte ricorrente non ha ricevuto alcuna convocazione e/o incarico da istituti e scuole;
- 4)** che, la ricorrente era ed è in possesso dei titoli per accedere alle "*graduatorie permanenti ad esaurimento*" del personale docente ed educativo della Provincia di Napoli, per incarichi e, dunque, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione per la Provincia di Napoli;
- 5)** che, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017 non prevedendo l'inclusione ai docenti precari in possesso del Diploma Magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001/2002, che costituisce titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia;
- 6)** che, il D.M. n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014 – 2017, in maniera del tutto illegittima, non ha concesso alla ricorrente (docente titolare di diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002) la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 7)** che, il D.M. n. 235 del 01.04.2014, ha previsto soltanto la possibilità di presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione in

graduatoria concedendo esclusivamente ai docenti già inseriti in graduatoria per cui è causa e di conseguenza registrati nella piattaforma telematica denominata *“Istanze on line”*;

8) che, la piattaforma web denominata *“Istanze on line”*, tuttavia, non riconosce come titolo valido, all’inserimento nelle graduatorie permanenti, il diploma magistrale anche se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non dando la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del M.I.U.R.;

9) che, parte ricorrente era ed è impossibilitata ad utilizzare le modalità telematiche previste per l’aggiornamento della domanda di inserimento in quanto illegittimamente accessibili soltanto ai docenti già iscritti nelle suddette graduatorie;

10) che, ad ogni modo, la ricorrente, non avendo accesso alla piattaforma web *“Istanze on line”* per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, in data 30.04.2015, presentava all'Ufficio Scolastico per la Campania – Ambito Territoriale Provincia di Napoli la richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento senza alcun esito (doc. n. 3);

11) che, con l’entrata in vigore della Legge n. 107 del 13.07.2015 (riforma della Buona Scuola) è previsto un piano di assunzioni straordinario riservato esclusivamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012;

12) che, la ricorrente non rientrerebbe nel piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato in quanto illegittimamente non inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento;

DIRITTO

I.IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio sussiste in merito alla giurisdizione del giudice del Lavoro atteso che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. La **posizione in questione è di diritto soggettivo** in quanto è relativa ad **una “pretesa di inserimento in graduatoria” fondata sul possesso di un titolo conseguito nei termini di legge.**

Tale ricostruzione è avallata, come innanzi detto, da recente giurisprudenza che in merito asserisce *“in presenza di graduatorie permanenti ad*

esaurimento per insegnanti, **non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (**Consiglio di Stato, sez. VI n. 5794 del 24.11.2014**). Sulla stessa linea la Cassazione che a Sezioni Unite asserisce **“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 – mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto trattasi, piuttosto, dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili”** (**Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014**). Sempre con la medesima chiarezza anche il Tar Lazio – Roma si esprime sulla vicenda relativa alla giurisdizione in materia di controversie attinenti all’inserimento in graduatorie permanenti sottolineando che **“non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 la fattispecie delineata in materia scolastica dall’art. 104 D. Lgs. del 16.04.1994 n. 297, caratterizzata dall’inserimento in apposite graduatorie permanenti** (oggi ad esaurimento) **dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili... infatti l’assenza di un bando di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell’atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall’ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti**

soggettiva, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione" (TAR Lazio – Roma sez. II Bis n. 4337 del 19.04.2014).

Quanto innanzi detto, inoltre, è corrispondente al D.M. 235/2015 di aggiornamento delle graduatorie 2014/2017 che all'art. 11 co. 6 prevede che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*.

II. IN MERITO AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ALL'ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 235/2014.

Il sistema, così come delineato dagli artt. 399 e ss. Del D. Lgs. n. 297/94, come modificato dalla L. N. 124/99, si incentra sul cd. doppio canale, in forza del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per la metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale, e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico. Con la riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. n. 341/90, alla procedura selettiva potevano accedere solo i candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Tale sistema, tuttavia, ha sempre mostrato i suoi limiti nell'attuazione in particolar modo a causa della mancata indizione di concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria.

I percorsi universitari e post- universitari disciplinati dalla legge n. 341/90 sono stati avviati con estremo ritardo e nel 1999 è stato indetto l'ultimo concorso abilitante, secondo il precedente regime, al quale prendeva parte un numero cospicuo di candidati poi risultati idonei.

Successivamente al concorso indetto nel 1999 e per oltre un decennio, non è stata avviata più alcuna procedura selettiva per il personale docente, consentendo ai docenti che si sono abilitati secondo le nuove procedure ad inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. E' d'uopo, inoltre, ribadire che i suddetti inserimenti in graduatoria sono avvenuti senza alcuna corrispondenza con la programmazione di disponibilità dell'organico dell'Amministrazione Scolastica.

Orbene, è evidente che la terza fascia delle graduatorie permanenti è stata il

naturale approdo di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento innanzi indicato.

In seguito, a causa dell'ampliamento delle graduatorie e della impossibilità di indire un concorso, il legislatore interveniva con l'art. 1, comma 605 lett. c) e 607 della legge 296/2006, disponendo *“al fine di dare una adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione... le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007 – 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...”*.

La suindicata norma è chiara, **le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento facendo salvo i docenti già in possesso dell'abilitazione**, restando, invece, precluso ogni accesso ai docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Nel caso de **quo l'illegittimità è evidente se si pensa che la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, cioè prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, ma le è stato precluso l'accesso alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento sulla base dell'erroneo presupposto secondo il quale il Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 non avesse valore abilitante.

Quanto finora detto è stato per la prima volta riconosciuto da un Decreto del Presidente della Repubblica sulla base del **parere del Consiglio di Stato n. 03813/2014 del 11.09.2013** che in merito asserisce ***“prima della laurea in Scienze della Formazione il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quadriennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012...”***.

III. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Una svolta in ordine al valore abilitante del suddetto diploma magistrale è stata data con la **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 2015** (doc.n.

4) che **ha riconosciuto la spettanza dei Diplomatici Magistrali entro l'anno scolastico 2001 – 2002 ad essere inseriti nelle GAE.** La suddetta sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa specialmente nella parte in cui il Consiglio di Stato afferma “...***non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomatici magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.***...Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato....In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati...”.

In seguito alla pubblicazione della predetta sentenza la ricorrente ha inoltrato diffida per l'inserimento tempestivo nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento senza ottenere alcun riscontro.

IV. EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014.

La dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti erga omnes.

Tale categoria è costituita da atti regolamentari ed atti generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Gli stessi infatti contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata,

determinano comunque la produzione di effetti erga omnes anche in caso di loro annullamento. In tal senso la Cassazione ribadisce che *“il principio dell’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva oblazione, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”* (**Cassazione Civile Sez. I, 13.03.1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573**).

Per mero tuziorismo si cita, inoltre, il TAR Campania che, in una recente pronuncia asserisce che in caso di annullamento di atti generali ed indivisibili la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal comma 132, art. 1 L. n. 311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41 D.L. 207/2008.

Si evince, quindi, che il TAR ha ritenuto *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità ed al buon andamento, di par condicio e favor participationis”* (**TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 07.09.2012 n. 3811**).

Orbene, quanto innanzi detto non lascia dubbi che la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 giovi anche all’odierna ricorrente, con conseguente espulsione da parte del M.I.U.R. di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

V. IN MERITO AL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER LA MANCATA INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI.

Infine, è facilmente intuibile il danno subito dalla ricorrente per il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti atteso che, la sua mancata inclusione, non le ha permesso di rientrare nei piani di assunzione in ruolo. Basti pensare che già con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento la legge n. 296/2006 all’art. 605,

co. 1 aveva previsto un piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007 – 2009, per complessive 150.000 unità. La ricorrente, è stata esclusa dal predetto piano di assunzioni perché, a causa dell'illegittimo comportamento del M.I.U.R. che non ha riconosciuto il diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001 – 2002 come un titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale esclusione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto con il nuovo piano di assunzioni la ricorrente si vedrebbe esclusa per non esser inserita nella graduatoria ad esaurimento.

VI. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS.

Quanto finora esposto rende evidente la indefettibile urgenza che impedisce di attendere i tempi di un ordinario giudizio di cognizione.

Ai fini dell'azionabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., infatti, occorre verificare se la ricorrente abbia agito per la tutela di un diritto che sia sorretto dal *fumus boni iuris*, cioè dall'apparente fondatezza della domanda, e dal *periculum in mora*, cioè sia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile che non le consente di poter attendere i tempi di una causa ordinaria.

In merito al **periculum in mora** va considerato che è in re ipsa atteso che, **sono partite le domande per le assunzioni dei docenti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della norma della Legge n. 107 del 13.07.2015** (riforma della Buona Scuola) **nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012.**

Inoltre, per lo stesso a.s. il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall'a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell'organico dell'autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.

La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni.

La suddetta **Legge n. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema**

nazionale di istruzione e formazione” è chiara in merito in quanto prevede che saranno assunti a tempo indeterminato:

- **i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico** bandito con decreto del M.I.U.R. n. 82 del 24.09.2012;
- **gli iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della suddetta legge nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.**

Tale possibilità di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, quindi, **sarà concessa solamente al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento.** E' evidente che una procedura giudiziale ordinaria che sancisca l'inserimento in graduatoria al termine di questo periodo di piano straordinario di assunzione non sarebbe utile alla ricorrente che si vedrebbe nuovamente esclusa dalla possibilità di essere assunta a tempo indeterminato.

In merito al ***fumus boni iuris*** si ritiene che la fondatezza della domanda appaia provata in quanto **è già stato annullato, con efficacia erga omnes, il D.M. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato** nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro all'a.s. 2001/2002. Il Consiglio di Stato, come innanzi detto, ha ribadito con chiarezza che *“non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante”*.

Risulta, oltremodo fondata la pretesa della ricorrente nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, illegittimamente, lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto finora detto, è indubbia la sussistenza di entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente ove l'Ill.mo Giudice adito non accogliesse il provvedimento urgente richiesto assicurando provvisoriamente alla ricorrente stessa gli effetti di un giudizio

di merito.

Tanto considerato in fatto ed in diritto, la parte ricorrente ut supra rapp.ta e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare:

a)inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ordinare alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di disporre l'inserimento con riserva della docente Liguori nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, valide per gli aa.ss. 2014/2017, con la posizione e con il punteggio a lei spettante ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Nel merito:

b)accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento senza riserve nelle graduatorie ad esaurimento, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, classi di concorso scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017 con il punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

c)condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;

Con riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella di richiedere il risarcimento di tutti i danni subito dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si Depositano in Cancelleria i seguenti documenti:

- 1) Graduatorie Circolo di Istituto II fascia;
- 2) Diploma di maturità magistrale;
- 3) Diffida di inserimento in GAE;
- 4) D.M. n. 235/2014;
- 5) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 6) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della posizione reddituale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il sottoscritto avvocato

dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato, ed è esente per ragioni reddituali.

Sant'Antimo, li 03.08.2015

Avv. Domenica Di Lorenzo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi concorsuali AAAA ed EEEE;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classi concorsuali AAAA ed EEEE sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio della ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi tradizionali sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione dei pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato n. 106/90;

inoltre la pubblicazione sulla G.U. appare oltremodo onerosa per la ricorrente,

l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo , compresi quelli per via telematica; il TAR per il Lazio ha più volte disposto quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 945872014).

RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il seguente sito del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/prodami_l).

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici reclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del M.I.U.R..

Sant'Antimo, li 03.08.2015

Avv. Domenica Di Lorenzo